



Verbale dell'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Musicale Corpo Bandistico "Città di Gambettola" che aderisce all'ANBIMA (Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome A.P.S.) C.F. 80126450586.

Il giorno 07 (sette) del mese di luglio dell'anno 2022 presso la sede dell'Associazione Musicale Corpo Bandistico "Città di Gambettola" in via Giuseppe Garibaldi n° 8, Gambettola (FC), si è tenuta alle ore 21,30 (ventuno e trenta) in seconda l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione con un solo argomento all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione modifiche statutarie per procedimento di iscrizione nel RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore) sezione A.P.S.;
- 2) Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicati risultano presenti per l'organo amministrativo i signori:

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1. | Baldini Antonio | Presidente del Consiglio Direttivo |
| 2. | Fabbri Walter | Vice Presidente del Consiglio Direttivo |
| 3. | Guidi Mauro | Consigliere |
| 4. | Montanari Massimiliano | Consigliere |
| 5. | Ortolani Mirko | Consigliere |
| 6. | Tozzi Vincenzo | Consigliere |

Risultano inoltre presenti n. 23 soci, come risulta dal "foglio presenze" sottoscritto dal Presidente che viene conservato agli atti sociali.

A norma di statuto assume la presidenza il sig. Baldini Antonio, Presidente del Consiglio Direttivo.

I presenti chiamano a fungere da segretario il sig. Fabbri Walter, che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente preliminarmente informa e fa constatare:

- che l'assemblea fissata in prima convocazione il giorno 06 luglio stesso luogo per le ore 15,00 (quindici) è andata deserta e che in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presenti Soci rappresentanti, numero 23 voti sul totale di 56 voti validi spettanti a tutti i soci, ed avendo provveduto alla convocazione secondo le modalità previste dallo statuto sociale;
- che è presente l'Organo Amministrativo nella persona di esso comparente, sig. Baldini Antonio e degli altri membri del Consiglio Direttivo sig.ri Fabbri Walter, Guidi Mauro, Montanari Massimiliano, Ortolani Mirko e Tozzi Vincenzo;

- che la presente Assemblea è pertanto validamente costituita ed atta a deliberare.

Passando al primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra all'Assemblea la necessità di apportare delle modifiche allo statuto per adeguarlo alle ultime normative per procedere all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con richieste d'integrazioni ex art. 9 Co. 3 del D.M. 106/2020. Nella nuova stesura dello Statuto si apportano varie integrazioni che non sostituiscono lo statuto votato dall'assemblea del 21 gennaio 2020 e registrato all'agenzia delle Entrate di Cesena. Il presidente legge e illustra i punti integrati come adeguamento alle nuove disposizioni di legge, rispondono alle richieste di chiarimenti e passa ai voti.

All'unanimità dei presenti l'assemblea

delibera

l'approvazione del nuovo statuto, che verrà allegato alla presente delibera.

L'Assemblea ha dimostrato apprezzamento del lavoro fatto per l'adeguamento dello statuto alla luce delle richieste che erano giunte.

Alle ore 22,15 (ventidue e quindici) avendo esaurito l'unico argomento all'ordine del giorno il presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Gambettola 07 Luglio 2022

Il Segretario

Fabbri Walter

Fabbri Walter

Il Presidente

Baldini Antonio

Baldini Antonio



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena

Registrato a Cesena il 8 LUG. 2022

N. 1496 Mod. 3 € 200,00

Euro Duecento pp x

IL DIRETTORE

L'ADDETTO AL SERVIZIO
Sandra Sintucci

Sandra Sintucci



...e per quanto riguarda l'aspetto economico, si deve rilevare che...

...e per quanto riguarda l'aspetto economico, si deve rilevare che...

...e per quanto riguarda l'aspetto economico, si deve rilevare che...

...e per quanto riguarda l'aspetto economico, si deve rilevare che...

...e per quanto riguarda l'aspetto economico, si deve rilevare che...

...e per quanto riguarda l'aspetto economico, si deve rilevare che...

...e per quanto riguarda l'aspetto economico, si deve rilevare che...

...e per quanto riguarda l'aspetto economico, si deve rilevare che...

...e per quanto riguarda l'aspetto economico, si deve rilevare che...

...e per quanto riguarda l'aspetto economico, si deve rilevare che...

...e per quanto riguarda l'aspetto economico, si deve rilevare che...

...e per quanto riguarda l'aspetto economico, si deve rilevare che...

...e per quanto riguarda l'aspetto economico, si deve rilevare che...





STATUTO ASSOCIATIVO

Il presente statuto sostituisce a tutti gli effetti quello redatto in data 25.09.1995 ed allegato all'atto costitutivo dell'associazione musicale "Corpo Bandistico Città di Gambettola", registrato presso l'Ufficio del Registro di Cesena in data 25.09.1995 avente numero 2828 Mod. 3.

Art. 1. – Denominazione e Sede

1.1. L'Associazione musicale, che ha le sue radici nei soggetti fondatori del 1984, è denominata "Corpo Bandistico città di Gambettola APS".

Il presente Statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti leggi normative.

L'acronico APS integra la denominazione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Ad avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell'Associazione sarà "Corpo Bandistico Città di Gambettola APS".

1.2. La sede associativa viene stabilita in Gambettola, Via Garibaldi 8. La sede associativa potrà essere spostata, sempre in Gambettola, senza necessità di variare il presente Statuto.

Art. 2. Finalità

2.1. Fini associativi sono lo studio, la pratica, l'approfondimento, in forma collettiva, e la diffusione della musica di tradizione bandistica, curare la formazione musicale e sociale degli allievi, di qualsiasi età, affinché l'istituzione abbia continuità nel tempo.

2.2. La pratica, lo studio e l'approfondimento della musica è riservato agli Associati.

2.3. Per il miglior perseguimento dei fini divulgativi della musica bandistica l'Associazione potrà promuovere, organizzare o partecipare a spettacoli rivolti alla generalità, pubbliche esecuzioni, dibattiti, conferenze, corsi di aggiornamento e di approfondimento.

2.4. Tutte le esibizioni pubbliche dell'Associazione, come pure ogni altra forma di attività associativa, si intendono a titolo rigorosamente amatoriale e non professionale.

2.5. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. legs. 117/2017.

2.6. Formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa.

Art. 3. – Carattere e tipologia dell'Associazione.

3.1. L'Associazione non persegue fini di lucro. Essa ha carattere esclusivamente amatoriale ed è apartitica.

3.2. Non è consentita in alcun modo la remunerazione degli Associati per le loro prestazioni in ambito associativo, così come la distribuzione e l'assegnazione di utili.

3.3. Eventuali utili conseguiti dall'Associazione potranno tuttavia costituire rimborso parziale delle spese sostenute per svolgere l'attività associativa, purché autorizzate, per ammortamento impianti, ovvero, una volta coperte le spese, andare ad accrescere il patrimonio associativo.

Art. 4. – Dotazione patrimoniale.

4.1. L'Associazione provvede alle attività statutarie con l'apporto volontaristico e non remunerato degli Associati, nonché con i mezzi finanziari messi a disposizione dagli stessi Associati e da terzi.



STATUTO ASSOCIATIVO

Il presente statuto costituisce a tutti gli effetti giuridici la base
normativa dell'Associazione, che ha sede in Caserta, in via
"Giovanni Battista Vico" n. 1, e che ha per oggetto lo studio
e la promozione della cultura e dell'arte.

Art. 1 - Oggetto e scopo.
L'Associazione ha per oggetto lo studio e la promozione della
cultura e dell'arte, e ha per scopo la realizzazione di iniziative
culturali e artistiche, e la diffusione della cultura e dell'arte
tra i cittadini.

Art. 2 - Membri.
L'Associazione è costituita da soci, che possono essere di
due tipi: soci ordinari e soci onorari. I soci ordinari sono
persone fisiche o giuridiche, che versano una quota di
iscrizione e che hanno diritto di voto nelle assemblee
generali. I soci onorari sono persone che, per meriti
culturali o artistici, sono nominati dall'assemblea
generale e che non versano alcuna quota di iscrizione.

Art. 3 - Organi.
L'Associazione è governata dall'assemblea generale, che
è l'organo supremo dell'Associazione. L'assemblea generale
è composta da tutti i soci ordinari e da un numero
di soci onorari determinato dall'assemblea stessa.

Art. 4 - Funzioni.
L'assemblea generale ha le seguenti funzioni:
1. approvare lo statuto e modificarlo;
2. approvare il bilancio e il conto di gestione;
3. nominare e revocare i membri del consiglio di amministrazione;



4.2. Tutti gli Associati sono tenuti a contribuire in misura equivalente alla dotazione patrimoniale dell'Associazione.

4.3. Costituiscono altresì dotazione patrimoniale gli impianti (strumenti musicali, partiture, amplificazione, illuminazione, registrazione e quant'altro) eventuali donazioni e contributi provenienti da persone o enti privati e/o pubblici, le entrate che derivano da saltuarie prestazioni amatoriali, i frutti derivanti dall'impiego della dotazione. Con atto a parte verrà redatto un inventario del patrimonio dell'Associazione alla data del presente atto.

4.4. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale in conformità a quanto prescritto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/17 e successive modifiche. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto D. Lgs. 117/17 e successive modifiche.

4.5. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto finanziario è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo per mezzo del Tesoriere ed è approvato dall'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea, che approva il rendiconto, delibera sulla destinazione degli eventuali residui, che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 5 - Organi dell'Associazione.

Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea degli Associati, il Presidente ed il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori.

Art. 6 – Associati.

6.1. Sono Associati dell'Associazione le persone fisiche che hanno sottoscritto il presente Statuto nonché le persone fisiche che ne fanno richiesta, anche verbale, e che sono ammesse a farne parte, in seguito a delibera del Consiglio direttivo, purché abbiano accettato senza riserve il presente Statuto ed abbiano regolarmente versato la quota associativa annuale, fissata anno per anno dall'Assemblea degli Associati. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. È ammessa l'impugnazione della delibera di rigetto della domanda di ammissioni ai sensi dell'art. 23 del d.Lgs. 117/2017.

6.2. Per i nuovi soci in età inferiore ai 18 anni la sottoscrizione dello Statuto dovrà essere fatta, in via temporanea, dai genitori o da chi esercita la patria potestà.

6.3. Gli Associati sono tenuti a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi secondo le proprie possibilità; sono altresì tenuti al pagamento della quota associativa, all'osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.

6.4. A tutti gli associati che fanno parte dell'organico musicale del Corpo Bandistico è fatto divieto di impegnarsi a prestare collaborazione ad altre bande musicali in coincidenza con le manifestazioni organizzate al Corpo Bandistico Città di Gambettola, fatta eccezione per i casi in cui vi sia il preventivo consenso del Consiglio Direttivo, il quale valuterà caso per caso in relazione alle esigenze della manifestazione.

6.5. La qualifica di Associato si perde per dimissioni, per decesso o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in seguito all'inosservanza delle disposizioni indicate nel precedente punto o quando la persona svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione; in quest'ultimo caso l'esclusione è deliberata solo dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona, la quale può chiedere che la decisione sia rimessa all'Assemblea degli Associati. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro dei soci. Le deliberazioni prese in materia di esclusione dovranno essere sottoscritte anche dalla persona interessata "per presa visione e conoscenza", ad eccezione del caso di morosità nel versamento della quota associativa.



Il Presidente della Repubblica ha nominato per la carica di

Ministro della Giustizia il signor

Il Presidente della Repubblica ha nominato per la carica di

Il Presidente della Repubblica ha nominato per la carica di

Il Presidente della Repubblica ha nominato per la carica di

Il Presidente della Repubblica ha nominato per la carica di

Il Presidente della Repubblica ha nominato per la carica di

Il Presidente della Repubblica ha nominato per la carica di

Il Presidente della Repubblica ha nominato per la carica di

Il Presidente della Repubblica ha nominato per la carica di



6.6. Un socio affinché possa votare in assemblea deve essere iscritto almeno da tre mesi. Ciascun associato ha un voto.

6.7. Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

6.8. Ogni associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche apposta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni che hanno meno di 500 associati.

6.9. Fra gli associati si distinguono le seguenti categorie

- a) SOCI FONDATORI: coloro che intervennero nella fase costitutiva dell'Associazione;
- b) SOCI ONORARI: coloro che si sono particolarmente distinti in seno all'Associazione contribuendo sensibilmente allo sviluppo (non sono tenuti al pagamento della quota associativa e vengono nominati dall'Assemblea degli Associati);
- c) SOCI SIMPATIZZANTI: coloro che sostengono l'associazione, anche mediante il versamento di contributi economici;
- d) SOCI ORDINARI: tutti gli associati non compresi nelle precedenti categorie.

Art. 7 – Assemblea degli Associati.

7.1. L'Assemblea è formata da tutti gli Associati. Essa si riunisce, su convocazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto finanziario o quando il Consiglio direttivo, a maggioranza, lo ritiene necessario, e delibera sempre a maggioranza assoluta degli Associati.

7.2. L'Assemblea delinea le attività associative in via preventiva, affidandone al Consiglio direttivo la responsabilità per l'esecuzione materiale.

7.3. L'Assemblea, anno per anno, delinea l'eventuale preventivo economico ed approva il rendiconto finanziario.

7.4. L'Assemblea provvede al rinnovo della carica del Consiglio Direttivo ogni TRE anni o quando necessario a seguito di dimissioni, decesso o esclusione di più di 1/3 (UN TERZO) dei componenti.

7.5. L'Assemblea deve essere convocata, anche in forma straordinaria, mediante avviso da affiggersi nei locali sociali almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, ovvero con ogni altra forma di informazione ritenuta più idonea. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora ed il luogo della seconda convocazione.

7.6. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

7.7. L'Assemblea in forma straordinaria è richiesta, tra l'altro, per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un quarto degli associati. Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di tre quinti degli associati, salvo nel caso di scioglimento, per la cui delibera è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti.

7.8. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidenza o dal Consigliere più anziano di età, o da un Socio nominato dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

7.9. Le deliberazioni dell'assemblea dovranno risultare da regolare verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. In occasione delle elezioni del Consiglio Direttivo occorrerà anche la firma dei due scrutatori designati.

7.10. Ogni associato ha il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori, secondo le modalità previste dallo statuto, presentando domanda scritta all'organo Amministrativo, il quale fornirà tutta la documentazione richiesta entro 30 giorni.

Art.8 – Il Consiglio Direttivo.

8.1. Il Consiglio direttivo attua il programma delle attività associative delineato dall'Assemblea degli Associati;





8.2. Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri scelti fra gli associati mediante votazione segreta con possibilità di indicare da 5 a 7 preferenze. Il numero dei membri e delle preferenze viene stabilito dall'Assemblea con votazione per alzata di mano a maggioranza assoluta, tenendo conto del numero degli associati da rappresentare. E' consentita la formulazione di una lista di soci che si candidano per far parte del Consiglio Direttivo. Faranno parte del Consiglio i soci che avranno ottenuto più voti. A parità di voti prevarrà il più anziano per età.

8.3. I consiglieri restano in carica per un periodo non superiore a TRE anni e sono sempre rieleggibili. Il Consiglio, di regola, sceglie tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. In casi eccezionali, da motivare in apposito verbale, il Presidente ed il Tesoriere potranno essere scelti anche tra gli altri Associati non eletti, i consiglieri (Presidente e Tesoriere) non associati devono essere eletti dall'Assemblea, stante la competenza inderogabile di tale organo sociale ai sensi dell'art. 25 co.1 del Codice del terzo settore. In caso di dimissioni, decesso o esclusione di non più di oltre 1/3 (UN TERZO) dei componenti, il Consiglio viene integrato dagli associati non eletti che nelle elezioni di riferimento hanno ottenuto più voti. A parità di voti, prevale l'associato più anziano di età.

8.4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta è necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'Associazione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio stesso ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere per tempo il bilancio in forma analitica.

8.5 Il Consiglio direttivo è responsabile della gestione economica dell'Associazione.

8.6. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in analoghe associazioni senza scopo di lucro, operanti nell'ambito della medesima area culturale.

8.7. Si possono individuare tre persone esterne al Corpo Bandistico che operano come revisori dei Conti.

Art. 9. – Il Presidente e le altre cariche sociali.

9.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ne ha il potere di firma, con possibilità di nominare procuratori speciali ex art. 2209 del Codice Civile, con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti.

9.2. Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre :

9.2.1. quello di aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali, firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari e postali presso i quali l'Associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma al Tesoriere o ad altro Associato

9.2.2. vidimare le tessere sociali, il libro dei soci ed ogni altro registro dell'associazione;

9.2.3. sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell'Associazione, verso terzi e la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati.

9.2.4. rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti.

9.2.5. stare in giudizio per conto e a spese dell'Associazione.

9.3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal vicepresidente che ne rileva i pieni poteri;

9.4 In caso di dimissioni spetta all'Assemblea deliberare tempestivamente la nomina del nuovo Presidente.

9.5. Il Tesoriere assume il compito della materiale gestione economico-amministrativa dell'associazione.

1. Riceve e conserva la documentazione di giustificazione delle spese sostenute dagli associati per l'attività dell'associazione.

2. Riceve e conserva ogni documento contabile e provvede alle annotazioni delle entrate e delle uscite nell'apposito Registro.

3. Si coordina con il Segretario dell'Associazione per il rispetto delle scadenze dei pagamenti cui è tenuta l'associazione per la sua esistenza (SIAE, abbonamenti a riviste, quote per Associazioni Regionali o Nazionali ecc....).



4. Potrà avvalersi di un consulente esterno per gli adempimenti fiscali, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

5 Le spese di importo superiore a 30 € dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Le spese correnti inferiori a tale importo potranno essere approvate anche dal solo Presidente.

9.6. Il Segretario assume il compito di redigere il verbali delle assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo.

1. Segue e redige la corrispondenza dell'Associazione con gli enti pubblici, privati e le altre associazioni con le quali si intrattengono rapporti.

2. Segue lo scadenziario degli adempimenti cui è tenuta l'associazione per la sua esistenza e per l'accesso alle agevolazioni o finanziamenti previsti dalle leggi vigenti in materia;

3. Redige ed aggiorna, con la collaborazione e degli altri membri del Consiglio Direttivo, l'inventario dei beni che costituiscono il patrimonio dell'associazione.

9.7. L'eventuale nomina dell'Organo di Controllo, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/17 e successive modifiche, non costituisce modifiche allo statuto Sociale.

Art.10 Il collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Sindaci revisori, organo di controllo dell'Associazione, è nominato dall'Assemblea degli associati ricorrendone i presupposti di legge, ovvero nel caso in cui la stessa lo ritenga opportuno. Se non monocratico, è composto da tre membri effettivi e due supplenti; l'unico membro, ovvero almeno un membro effettivo devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Il Collegio esercita, infine, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 e attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia conforme alle prescrizioni normative.

Partecipa alle riunioni della Presidenza e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art.11 – Documentazione dell'associazione.

11.1. Per il regolare e buon andamento dell'attività associativa devono essere istituiti i seguenti registri, atti e documenti:

- a) Il libro dei soci, che deve essere aggiornato ad ogni variazione;
- b) Le tessere dei soci, che dovranno riportare il logo dell'associazione, il numero di iscrizione sul libro dei soci, nome, cognome dell'associato, una foto-tessera (facoltativa) e la vidimazione del Presidente;
- c) Il timbro dell'associazione per la vidimazione delle tessere, dei registri, del libro dei soci e della corrispondenza in partenza.
- d) Il registro dei verbali dell'Assemblea degli associati e dei verbali delle riunioni del consiglio direttivo;
- e) Il registro/inventario dei beni che costituiscono il patrimonio dell'associazione;
- f) Il registro dei volontari di cui all'art. 17 co.1 del D.Lgs.117/2017.

Art. 12 – Regolamento e altre norme applicabili.

12.1. L'Associazione potrà dotarsi di un regolamento interno, ove ritenuto necessario.

12.2. L'Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale o locale, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati, per offrire ai propri Associati proficue opportunità e facilitazioni.



La legge 10 del 1977, n. 10, ha modificato l'articolo 10 del
Costituzione, stabilendo che il Presidente della Repubblica
è eletto in un'unica tornata da un collegio elettorale
costituito da 58 membri, 54 dei quali sono eletti
dal Parlamento (30 deputati e 24 senatori) e 4
dalla popolazione italiana residente all'estero.
Il collegio elettorale è costituito da 58 seggi, di cui
30 sono attribuite ai deputati, 24 ai senatori e 4
alla popolazione residente all'estero. La legge 10
del 1977 ha anche modificato l'articolo 10 del
Costituzione, stabilendo che il Presidente della
Repubblica è eletto in un'unica tornata da un
collegio elettorale costituito da 58 membri, 54
dei quali sono eletti dal Parlamento (30
deputati e 24 senatori) e 4 dalla popolazione
italiana residente all'estero.

La legge 10 del 1977, n. 10, ha modificato l'articolo 10
del Costituzione, stabilendo che il Presidente della
Repubblica è eletto in un'unica tornata da un
collegio elettorale costituito da 58 membri, 54
dei quali sono eletti dal Parlamento (30
deputati e 24 senatori) e 4 dalla popolazione
italiana residente all'estero. La legge 10 del
1977 ha anche modificato l'articolo 10 del
Costituzione, stabilendo che il Presidente della
Repubblica è eletto in un'unica tornata da un
collegio elettorale costituito da 58 membri, 54
dei quali sono eletti dal Parlamento (30
deputati e 24 senatori) e 4 dalla popolazione
italiana residente all'estero.

La legge 10 del 1977, n. 10, ha modificato l'articolo 10
del Costituzione, stabilendo che il Presidente della
Repubblica è eletto in un'unica tornata da un
collegio elettorale costituito da 58 membri, 54
dei quali sono eletti dal Parlamento (30
deputati e 24 senatori) e 4 dalla popolazione
italiana residente all'estero. La legge 10 del
1977 ha anche modificato l'articolo 10 del
Costituzione, stabilendo che il Presidente della
Repubblica è eletto in un'unica tornata da un
collegio elettorale costituito da 58 membri, 54
dei quali sono eletti dal Parlamento (30
deputati e 24 senatori) e 4 dalla popolazione
italiana residente all'estero.

La legge 10 del 1977, n. 10, ha modificato l'articolo 10
del Costituzione, stabilendo che il Presidente della
Repubblica è eletto in un'unica tornata da un
collegio elettorale costituito da 58 membri, 54
dei quali sono eletti dal Parlamento (30
deputati e 24 senatori) e 4 dalla popolazione
italiana residente all'estero.



12.3. Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni di legge in materia di Associazioni non riconosciute.

12.4. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal D. Legs. 117/17 e successive modifiche.

Art. 13 – Durata.

La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento vale quanto indicato all'art. 4.4. che precede.

Il presente Statuto, che dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale entra in vigore con effetto immediato, viene sottoscritto da tutti gli Associati, in 3 originali.

Gambettola, 07 Luglio 2022

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA

IL - 8 LUG. 2022 AL N. 1496 MOD 3

IL DIRETTORE

Sandro Sintucci



